



Regione Toscana
Settore Gestione Rendicontazione e Controlli
per gli ambiti territoriali di Grosseto e Livorno

FAQ aggiornate al 12 Ottobre 2016

FAQ – Frequently Asked Questions - domande poste frequentemente -
a valere sull'Avviso pubblico POR FSE 2014-2020 – Asse C – Istruzione e formazione
per la concessione di finanziamenti di progetti di formazione per l'inserimento
lavorativo, in particolare a livello territoriale e a carattere ricorrente, di cui all'art. 15
comma 2 lettera b) della L.R. 32/2002

D) L' art. 5 dell'avviso indica come data di scadenza presentazione domande la data de 30 settembre 2016 mentre in tutte le altre parti si indica la data del 15 ottobre 2016. Quale data di scadenza è da ritenersi valida per la presentazione domande ?

R) La scadenza definitiva è quella fissata (con decreto n. 7729 del 12/08/2016 di modifica della data di scadenza) alle ore 13.00 del giorno 15 ottobre 2016.

D) L'allegato A "Formulario di presentazione progetti " riporta in alto: Regione Toscana - Direzione "Istruzione e Formazione"- Settore Gestione rendicontazione e controllo per ambiti territoriali di Grosseto e Livorno. Il bando è comunque valido per tutti gli ambiti territoriali, oppure solo per quello di Grosseto e Livorno e ne devono uscire di specifici per gli altri territori (es. ambito di Pisa e Siena)?

R) Il Bando è Regionale quindi valido su tutto il territorio della Regione Toscana e nel progetto deve essere indicata l'area territoriale a cui il progetto si riferisce secondo quanto indicato nell' all. B del Bando (art. 2 del bando);

D) L'art. 2 tipologia degli interventi ammissibili dice che "l'Avviso di chiamata finanzia progetti che prevedono la realizzazione di entrambe le tipologie"
Significa che un progetto deve prevedere necessariamente almeno tre corsi al suo interno?
Ovvero: 1 corso di qualifica, 1 percorso finalizzato alla certificazione competenze, 1 percorso di formazione obbligatoria?

R) Il progetto non deve prevedere necessariamente 3 corsi all'interno. Il progetto deve fare riferimento o a percorsi professionalizzanti riferiti al Repertorio regionale delle figure professionali che rilasciano una qualifica professionale o un certificato di competenze o a percorsi

di formazione obbligatoria riferiti al Repertorio regionale dei profili professionali ma esclusivamente per i profili professionali di F.O. per responsabile tecnico dell'attività di panificazione e F.O. per responsabile tecnico di tintolavanderia.

D) All'art. 2 lett b) vengono indicati come percorsi di formazione obbligatoria il responsabile tecnico dell'attività di panificazione e il responsabile tecnico di tintolavanderia.

Questo significa che nel progetto si deve necessariamente prevedere uno dei due corsi di formazione obbligatoria a prescindere dal territorio per cui il progetto si presenta?

R) Nel progetto non si deve necessariamente prevedere uno dei due corsi di formazione obbligatoria.

D) Rispetto al punto 2 dell'art. 2, ogni progetto deve essere relativo a un solo percorso formativo?

R) si il progetto è unico ma chiaramente se trattasi di una figura professionale è possibile prevedere delle UC aggiuntive rispetto alla figura e rilasciare sia la qualifica sia certificato di competenze l'importante è che la durata dell'intero progetto non sia superiore a 900 ore. In sostanza in questo bando si chiede la presentazione di percorsi riferiti a figure professionali o singole ADA e si esclude in toto la presentazione di percorsi inerenti i profili professionali tranne che per i due indicati all'art. 2 (F.O. per responsabile tecnico dell'attività di panificazione e F.O. per responsabile tecnico di tintolavanderia).

ERRATA CORRIGE:

Si comunica che la dicitura “durata dell'intero progetto non sia superiore a 900 ore” non è da intendersi come durata complessiva del progetto, come erroneamente indicato, ma come ore di formazione (al netto delle ore di stage e FAD) come da tabella per il calcolo dei costi standard.

D) All'art. 4 nella tabella con la Categoria CUP per quanto riguarda i parametri SRP e SFA, per il conteggio della formula, si deve considerare la colonna di "Classi di ore" relativa all'intero percorso o anche per questo solo alle ore di aula escluso stage e FAD?

R) Allegata al bando (all. 6) c'è la scheda preventivo con la formula già impostata, quindi basta mettere le ore di formazione e il numero degli allievi e viene calcolato automaticamente il costo finale. Per quanto riguarda i parametri della tabella sono comunque quelli riferiti alle ore di formazione al netto delle ore per gli esami finali, dello stage e della fad (se prevista). (Sez. C - C1 "Determinazione del costo del progetto" – Allegato A della DGR 635del 18.05.2015).

D) A pagina 8 del bando si legge che “per lo stesso ambito territoriale potrà essere finanziato un solo progetto per la medesima figura professionale/mix di ADA/percorso di formazione obbligatoria”; quindi è ipoteticamente possibile presentare un progetto per la medesima figura professionale (in caso di necessità emerse nelle nostre indagini di fabbisogni formativi, pur con il coinvolgimento di aziende diverse) sulle differenti aree territoriali individuate dal bando?

R) Si, è possibile presentare un progetto per la medesima figura professionale sulle differenti aree territoriali individuate dal bando.

D) Ci sono delle premialità in merito alla composizione dei partenariati di presentazione dei progetti?

R) La premialità in merito alla composizione dei partenariati riguarda il punteggio che verrà attribuito nella sez. 3 della scheda di valutazione alle voci: "Qualità del partenariato" e "Esperienza maturata dai soggetti attuatori nell'ambito della stessa tipologia di intervento proposta o affine".

D) I progetti possono essere presentati da ogni agenzia formativa presente sul territorio toscano, a prescindere dal fatto che il settore di gestione dei contributi sia inerente gli ambiti territoriali di Grosseto e Livorno?

R) Sì, i progetti possono essere presentati da ogni agenzia formativa presente sul territorio toscano.

D) Tra le dichiarazioni non è presente la "Dichiarazione di disponibilità a prendere allievi in stage da parte delle aziende". Sul Bando e nella modulistica manca la dichiarazione ma nel Formulario si chiede di allegare le lettere. Vanno allegate? Posso utilizzare una lettera mia? Avete un fax simile?

R) Sì vanno allegate. Per la lettera di "disponibilità allo stage" può essere utilizzato un vostro format che eventualmente può essere fatto sulla falsariga di quello relativo alla disponibilità all'assunzione.

D) Il contributo può essere richiesto anche per l'attivazione di un Corso per l'addetto all'assistenza di base?

R) L'"Addetto all'assistenza di base" (900 ore totali) è una figura del repertorio delle figure professionali, perciò rientra nei requisiti previsti all'art. 2 dell'avviso pubblico sugli interventi ammissibili.

D) All'Art. 11 "modalità di erogazione del finanziamento", il saldo pro quota, calcolato in base ai requisiti presenti sul bando (ore di formazione, allievi formati e allievi collocati), sarà erogato successivamente al termine previsto per la collocazione dei partecipanti in un posto di lavoro (cioè dopo sei mesi dalla conclusione del corso) o secondo una modalità diversa?

R) Il saldo (10%) verrà erogato entro sei mesi dalla fine del corso, purché venga rispettata la condizionalità che prevede la successiva collocazione del partecipante in un posto di lavoro. L'erogazione avverrà dopo la valutazione degli esiti occupazionali stessi anche attraverso forme di autoimprenditorialità e della presentazione della documentazione prevista dalla DGR 635/2015 e indicata allo stesso art.11:dichiarazione attestante le avvenute assunzioni da parte del soggetto attuatore/ accertamento della veridicità di tale dichiarazione attraverso banche dati IDOL o TELEMACO (controllo da parte dell'UTR competente territorialmente).

D) Quale è il link dove posso scaricare i documenti in versione editabile per favore?

R)<http://www.regione.toscana.it/-/por-fse-2014-2020-contributi-alla-formazione-professionale-per-l-occupazione>.

D) *In merito al bando per i contributi alla formazione professionale per l'occupazione di cui al decreto dirigenziale n. 6858 del 20 luglio 2016 volevamo una interpretazione sul seguente quesito per la compilazione del formulario: è possibile iscriverne al corso di cui ad un eventuale progetto finanziato una persona che già ha un lavoro ma che frequenta il corso solo per incrementare l'inquadramento contrattuale interno senza il quale non può avere l'aumento all'interno della sua azienda se non conseguendo una qualifica professionale?*

R) I destinatari degli interventi formativi finanziati sull'avviso pubblico per l'inserimento lavorativo, possono essere esclusivamente soggetti in possesso dei requisiti indicati precisamente all'art. 2 (punto 2.1),

ossia:

- essere disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti a uno dei Centri per l'Impiego della Regione Toscana ai sensi della normativa vigente;
- essere residenti o domiciliati in un comune della regione Toscana; se cittadini non comunitari;
- essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa;
- aver compiuto i 18 anni di età.

D) *Art. 3 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti: non essendo specificato alcunché, chiedo conferma che l'eventuale partenariato possa essere costituito da un'agenzia formativa accreditata anche con aziende e CPIA (ossia i centri provinciali per l'istruzione degli adulti); chiedo inoltre conferma che per la realizzazione del progetto è sufficiente che il soggetto attuatore sia accreditato e che gli eventuali partner non siano obbligati a conseguire l'accreditamento nel caso ne siano sprovvisti.*

R) come indicato allo stesso articolo "Per la realizzazione dei progetti è necessario che il soggetto attuatore sia in regola con la normativa in materia di accreditamento di cui alla DGR 968/07 e ss.mm.ii. secondo le disposizioni di cui alla DGR 635/15 che approva le Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE2014-2020", dove per SOGGETTO ATTUATORE si intende un singolo organismo formativo oppure una associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS), costituita o da costituire. Un partenariato formale richiede quindi che tutti i soggetti (capofila e partner), se non già accreditati al momento della presentazione del progetto, qualora risultino ammessi a finanziamento, dovranno consegnare la domanda di accreditamento, secondo quanto stabilito dalla DGR 968/07 e s.m.i., entro 10 giorni dalla comunicazione di assegnazione del finanziamento (art. 11 avviso pubblico).

In sostanza i beneficiari del finanziamento pubblico devono essere soggetti accreditati, altrimenti, altri soggetti possono sostenere il valore del progetto appunto come "soggetti sostenitori".

D) *Art.6 "Definizioni e specifiche modalità attuative": le dichiarazioni di disponibilità all'assunzione da parte delle aziende, rappresentano, per queste ultime, un qualche vincolo; cioè, nell'eventualità che un'azienda non sia più disponibile in fase di inserimento in stage degli allievi, rischia di incorrere in qualche sanzione?*

R) nell'art. 6 si definisce la priorità (criterio di valutazione) per il progetto, ossia la disponibilità all'assunzione, poi dettagliata al punto 4) del successivo art.9;

Come disposto all'art. 11 "Modalità di erogazione del finanziamento", se nel progetto è presente la/e dichiarazione/i di disponibilità da parte di aziende all'assunzione dei giovani di cui all'art. 7 punto 7, il soggetto attuatore è tenuto a garantire il rispetto di quanto indicato. Nel caso in cui non venga rispettato o venga rispettato solo in parte il numero di assunzioni previste, al soggetto attuatore non sarà riconosciuta la parte (10%) del saldo legata agli esiti occupazionali

(occupazione del giovane entro 180 giorni dalla fine del corso) o sarà riconosciuta solo una quota parte. Nessuna sanzione quindi è prevista per l'azienda.

La seconda parte del quesito si riferisce a "inserimento in STAGE" da parte delle aziende: sicuramente non sono previste sanzioni per le aziende che non rispettano la loro originaria dimostrata disponibilità, e nel caso, invece, si avesse voluto intendere "disponibilità per l'inserimento occupazionale" la risposta è sopra detta

D) *un progetto formativo che prevede una qualifica professionale può prevedere due edizioni della stessa figura da svolgersi nello stesso periodo e sullo stesso territorio ma in due paesi diversi? (p.es XXXXXXXX e XXXXXXXX?).*

R) Si, è possibile presentare un unico progetto per il conseguimento di un'unica figura professionale, da realizzare in un ambito territoriale tra quelli indicati nell'avviso (all. B) quindi con un unico preventivo a costo standard, ma che può avere diverse "sedi di svolgimento" o diverse cosiddette "aule".

D) *Buongiorno, sto predisponendo il piano finanziario. Mettendo i dati da un totale di XXXXX ma secondo la formula dei costi standard la cifra dovrebbe essere diversa.*

E' prevista una qualifica di 900 ore complessive per n. 10 persone di cui:

20 ore di FAD e 270 ore di STAGE, 610 (aula, lab, orientamento)

La formula è $(Ax C) + (Bx Cx D)$ e quindi $(91,90 \times 610) + (1,4 \times 610 \times 10) = 56.059,00 + 8.540,00 = 64.599,00$ totale finanziamento

R) la SRP di riferimento è quella per € 104,3 (su 610 ore di formazione) non quella relativa alle 900 ore totali (€ 91.90): il calcolo del costo va fatto sulle ore di formazione escluso stage e fad, quindi su 610 ore.

D) *Nel bando non è riportato il numero degli allievi previsti. Visto il nostro settore, quello dell' XXXXXXXX, per garantire un corso di qualità ed efficacia sugli esiti occupazionali, sarebbe nostra intenzione prevedere XX allievi come abbiamo fatto anche in passato.*

R) Esatto, nel bando non è stato previsto a monte il numero di allievi da formare; dipende ovviamente dalle esigenze formative dell'utenza e delle aziende sul fabbisogno lavorativo. Ovviamente vanno rispettati i criteri indicati dalla normativa al punto A.7 "Avvio dell'attività formativa" punto a – Condizioni di avvio e svolgimento delle attività" della DGRT 635/2015.

D) *L'attività di Orientamento di Gruppo necessaria per l'inserimento a lavoro, sarà considerata nel monte ore del corso mentre i servizi di accompagnamento individuale saranno inseriti a parte su apposita scheda di attività non formativa e gestiti con altra matricola, come è stato fatto su altri percorsi (drop out per esempio). Chiederei in questo caso la vostra conferma.*

R) In merito alle ore di accompagnamento individuale che vorreste inserire in una specifica scheda attività non formativa (immagino del formulario sez. C) non riscontro controindicazioni oggettive. In ottemperanza a quanto stabilito dalla DGRT 532/2009 punto C.1 "Standard di percorso", ricordo che anche le ore di accompagnamento individuale rientrano nel monte ore del percorso formativo totale, essendone un "di cui".

D) *Nel caso in cui si debba attivare un unico percorso formativo comprendente la lettera a) e la lettera b) devono essere rivolti agli stessi discenti?*

R) Se vuole realizzare un unico percorso formativo, anche i discenti devono essere i medesimi (nella loro totalità) per l'unico progetto.

D) *Se all'interno del formulario viene indicato un parametro della "Disponibilità all'assunzione" (es. su una classe composta da 12 discenti il 50% di allievi che verranno assunti, ovvero 6) l'agenzia formativa dovrà allegare tutte le dichiarazioni di disponibilità delle imprese o, nel caso alcune siano mancanti, può integrarle in caso di aggiudicazione del bando?*

R) In fase di valutazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio, verrà considerata la percentuale di assunzioni previste risultante esclusivamente dalle dichiarazioni delle imprese presenti al momento della domanda.

D) *Esiste un importo minimo ed un importo massimo del progetto?*

R) La modalità di spesa è ad Unità di Costo Standard, quindi il costo del progetto (e conseguentemente l'importo finanziabile) è quello risultante dalla formula prevista nell'avviso art. 4 e dal preventivo all. 6 all'avviso pubblico, sulla base della categoria CUP individuata, classe di ore formative, numero allievi previsti.

D) *Essendo formazione a carattere ricorrente tale avviso finanzia un'unica edizione del progetto formativo e le successive edizioni restano a carico dell'agenzia formativa o finanzia più edizioni?*

R) Non esistono più edizioni del progetto; il percorso formativo si realizza una sola volta. E' possibile tuttavia presentare un unico progetto per il conseguimento di un'unica figura professionale, da realizzare in un ambito territoriale tra quelli indicati nell'avviso (all. B) quindi con un unico preventivo a costo standard, ma che può avere diverse "sedi di svolgimento" o diverse cosiddette "aule".

D) *Le aziende ospitanti gli allievi per lo svolgimento dello stage e /o potenzialmente interessate all'assunzione devono necessariamente avere sede operativa nel territorio di riferimento del progetto? La parcellizzazione territoriale non corrisponde sempre all'economia e alla mappatura delle aziende e limita la possibilità di garantire stage qualitativi che magari sfocerebbero in occupazione, solo perché l'azienda si trova in un comune non rientrante nel territorio (nel nostro caso specifico, alcune aziende rientrerebbero nel territorio che è stato classificato "distretto tessile" che comprende, oltre alla Provincia di Prato, alcuni comuni della provincia di Firenze e di Pistoia). Considerando poi l'importanza rivestita dall'esito occupazionale, il confine territoriale rappresenterebbe in alcuni casi una limitazione importante agli obiettivi previsti.*

R) No, non è necessario che le aziende ospitanti gli allievi in stage abbiano la loro sede operativa nell'area territoriale di riferimento del progetto

D) *Ogni progetto deve far riferimento ad un unico percorso formativo fra le tipologie indicate nell'art. 2 o possono essere previste più attività formative delle tipologie sopra richiamate? In una faq è stato chiesto se fosse possibile presentare due edizioni di uno stesso percorso, sullo stesso territorio ma in sedi diversi. La risposta dice "SI" nonostante nella spiegazione parrebbe indicare che si possa fare un unico percorso (non due edizioni) con sedi di svolgimento ubicate in luoghi diversi purchè nello stesso territorio. Potreste offrire un chiarimento perché, dalla lettura*

del bando e di altre faq, sembrerebbe che ad un progetto corrisponda un unico percorso scelto fra le tipologie dell'art. 2.

R) Non esistono più edizioni del progetto, come avviene nell'attività riconosciuta; il percorso formativo (progetto) si realizza una sola volta. Il progetto infatti è connotato da un unico preventivo di costo, riferito a tutte le attività di cui sarà composto. Lo stesso progetto deve mirare al conseguimento di una qualifica o certificato di competenza presenti nel repertorio delle figure prof.li od al conseguimento della formazione obbligatoria esclusivamente tra i due profili previsti all'art. 2 dell'avviso. Le tipologie di formazione previste (qualifica, certificato competenze, formazione obbligatoria) al citato art. 2 possono anche integrarsi, se, ovviamente, esiste una continuità, coerenza e consequenzialità degli apprendimenti previsti. Le modalità di svolgimento del progetto dipendono poi dal contesto; ciò significa, ad esempio, che se ho un numero elevato di allievi dislocati in comuni diversi della stessa area territoriale, con lo stesso fabbisogno formativo, posso prevedere sedi di svolgimento diverse per lo stesso progetto.

D) *All'art 2.1 del bando si dice che i cittadini non comunitari devono essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa. Verosimilmente il visto per accedere ad un corso è quello di "studio" che è ottenibile solo dopo l'effettiva iscrizione al corso (ovvero dopo la selezione presentando regolare iscrizione all'autorità competente). Con il visto di studio è ammessa la possibilità di lavoro part time. Prima la persona, verosimilmente, potrebbe avere un visto turistico (valido tre mesi ma convertibile in corso d'opera, per es. in visto per studio). Potrebbe essere ammessa una persona in queste condizioni? Potreste spiegare l'obiettivo di tale specifica?*

R) Basandomi sulla normativa di riferimento (Testo unico sull'immigrazione D.lgs 286/1998 e s.m.i.), posso sinteticamente fornire le seguenti informazioni:

Per entrare in modo regolare in Italia è necessario il visto di ingresso (per visita e/o turismo, per lavoro, per studio e/o ricerca, per famiglia,etc.).

I visti sono:

- per soggiorni di breve durata, validi fino a 3 mesi,
- per soggiorni di lunga durata che comportano la concessione di un permesso di soggiorno (di lunga durata) con motivazione identica a quella del visto. Nello specifico il visto per motivi di studio/formazione ha validità pari a quella del corso che si intende seguire in Italia (se inferiore a 3 mesi, altrimenti deve trasformarsi in permesso di soggiorno per studio).

Per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale certificati, la durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso e non può comunque superare un anno; è previsto il rinnovo annuale per corsi pluriennali.

Il permesso di soggiorno per motivi di studio/formazione può essere convertito successivamente in permesso di soggiorno per attività di lavoro subordinato o autonomo se si possiedono i requisiti previsti per questa tipologia.

La dicitura riportata dall'avviso art. 2.1 "regolare permesso di soggiorno CHE CONSENTE attività lavorativa" e non "permesso di soggiorno PER attività di lavoro" ha appunto lo scopo di far iscrivere ai corsi di formazione finalizzati all'occupazione, cittadini stranieri in regola con la sopradetta normativa.

D) *Cosa succede se il soggetto attuatore non garantisce la percentuale di occupazione indicata nel progetto? Nel bando si dice che non sarà riconosciuta la parte del 10% del saldo legata agli esiti occupazionali o sarà riconosciuta solo in parte (con che criterio?). Qual è la differenza con il caso in cui non vi siano le dichiarazioni delle aziende all'assunzione?*

R) Se a 180 gg dalla conclusione non viene rispettata la % di assunzioni sugli allievi formati (sulla quale era stato attribuito a monte un punteggio di priorità che ha contribuito quindi a rendere il progetto finanziabile), il 10% del saldo dovuto verrà calcolato su un criterio di proporzionalità tra allievi formati/allievi assunti. Se ad esempio, dei 12 allievi formati, ne risulteranno assunti n. 9, la cifra dovuta a saldo finale sarà pari a nove/dodicesimi del 10% dovuto a saldo, secondo la formula indicata nella DGR 635/2015 sez. C. A chiarimento, inoltre si veda l'esempio riportato all'art. 11 ultimo capoverso.

D) *Un progetto formativo che prevede una qualifica professionale può prevedere due edizioni della stessa figura da svolgersi nello stesso periodo e sullo stesso territorio ma in due paesi diversi? Cioè possiamo presentare un unico progetto con due aule di 20 persone l'una stabili su due sedi diverse dello stesso territorio? E quindi il progetto sarebbe raddoppiato nel preventivo?*

R) Non è possibile presentare due progetti in un'unica istanza. Per lo stesso ambito territoriale potrà essere finanziato un solo progetto per la medesima figura professionale/mix di AdA/percorso di formazione obbligatoria (art. 9 avviso pubblico). Quindi: unico progetto - unico preventivo finanziario relativi alla realizzazione di una figura prof.le (nel caso specifico) che rispetti sia gli standard di figura del sistema competenza (DGR 532/2009 e s.m.i.), sia le caratteristiche indicate dal bando in oggetto.

D) *Si può lavorare su file del formulario in Word anzichè Openoffice?*

R) Si certo si può lavorare in formato word (l'invio poi per PEC o APACI sarà in pdf)

D) *L'area territoriale di riferimento del progetto deve essere quella in cui viene svolto il corso: vorrei sapere se ci vincola, oltre che per la sede di svolgimento, anche per le aziende che danno disponibilità per stage / assunzione. Se presentiamo un percorso su un'area territoriale x, possiamo inserire a progetto aziende che hanno sede in aree diverse?*

R) Le aziende ospitanti i discenti in stage possono essere ovunque (ovviamente accessibilità permettendo agli allievi)

D) *Se inserisco nei contenuti la formazione per alimentaristi, la richiesta di finanziamento funge da riconoscimento del percorso dovuto per legge?*

R) No , la formazione obbligatoria deve essere oggetto di richiesta di riconoscimento a parte

D) *E' stata definita anche una suddivisione delle risorse fra le varie aree territoriali?*

R) No non è stata definita nessuna suddivisione delle risorse fra le varie aree territoriali.

D) *Un'azienda con più sedi operative ubicate sul territorio regionale ha necessità di inserire del personale ed è interessata a fornire la disponibilità all'assunzione al termine del percorso formativo. E' ammissibile che presentiamo il progetto su un'area, che sarebbe il territorio di riferimento di una delle sedi operative dell'azienda, anche se già da adesso sappiamo che alcune assunzioni avverranno su aree territoriali diverse?*

R) Non ci sono particolari vincoli sulle aziende; va da sè tuttavia che se il progetto è calato su un'area territoriale che ha espresso uno specifico fabbisogno lavorativo su un particolare comparto economico (attraverso le dichiarazioni delle aziende anche all'assunzione); è evidente che è quel territorio ad avere bisogno di lavoratori specializzati/competenti in quel comparto individuato. Il progetto deve essere coerente con gli obiettivi del bando, ossia creare occupazione in uno specifico territorio; sembrerebbe incoerente dire che la maremma ha bisogno ad esempio di "manager dell'accoglienza" e poi le assunzioni si fanno in strutture ricettive di Firenze.

D) *L'avviso parla di "finanziamenti di progetti di formazione per l'inserimento lavorativo, in particolare a livello territoriale e a carattere ricorrente": cosa si intende per "a carattere ricorrente"?*

R) La frase riportata è quella indicata precisamente nel PAD, all'azione messa a bando (C.3.1.1.b): come indicato dagli indirizzi della Giunta reg.le per la formazione professionale (DGR 449/2015), con questa tipologia di azione si vuole finanziare una serie standard di servizi formativi omogeneamente distribuiti sul territorio relative a figure professionali generaliste ad alto contenuto occupazionale, nonché soddisfare delle necessità specifiche territoriali attraverso la realizzazione di attività educative e formative peculiari del territorio, ma soprattutto non finanziate dall'offerta di formazione strategica.

D) *Le ore di accompagnamento previste per le figure professionali, sia individuali che collettive, possono essere inserite tutte come attività non formativa?*

R) Tutte le ore di accompagnamento (sia individuale che collettive) rientrano nel monte ore del percorso formativo totale, essendone un "di cui". Possono essere inserite in una specifica scheda attività non formativa (sez. C del formulario).

D) *Una delle aziende che darebbe la disponibilità all'assunzione di alcune persone per un nostro progetto ha necessità di seguire procedure di evidenza pubblica per effettuare ogni inserimento di personale al proprio interno.*

Per assolvere a tale procedura, in fase di reperimento allievi le candidature dovrebbero pervenire direttamente a loro, che poi provvederebbero a inoltrarle per la verifica dei requisiti e l'eventuale selezione.

L'azienda non farebbe nessun tipo di preselezione, tutti i candidati in possesso dei requisiti sarebbero comunque ammessi alla selezione. Volevo sapere se la normativa ce lo permetterebbe.

R) La normativa (DGR 635/2015 sez. A.6 "Iscrizione e selezione dei partecipanti") prevede che l'organismo formativo deve verificare che coloro che hanno presentato domanda di iscrizione all'attività formativa siano in possesso dei requisiti richiesti.

Nella sez. precedente (A.5 Pubblicizzazione degli interventi) nulla dice riguardo al luogo e soggetto che può raccogliere le iscrizioni, fermo restando che la responsabilità di tutti gli adempimenti conseguenti alla ricezione delle domande di iscrizione, resta a carico del soggetto attuatore.

L'azienda non può effettuare un suo avviso ad evidenza pubblica per reperire gli utenti potenziali del corso, non ne ha titolarità.

Potrà eventualmente effettuare le sue selezioni successivamente al momento dell'assunzione secondo sue procedure interne (auspicando che mantenga l'impegno del numero di assunzione che ha dichiarato in sede di presentazione del progetto).

D) *E' possibile selezionare un'area territoriale (e quindi inserire aziende di quell'area) ma poi avere agenzia formativa che è fuori da quell'area?*

R) Si è possibile;

D) *Si richiede un chiarimento sulla data di scadenza, così come è stata individuata con Atto n.7729/2016. Nel suddetto atto è infatti decretato “di modificare, per le ragioni indicate in narrativa, la data di scadenza per la presentazione delle domande relative all’ Avviso pubblico approvato con decreto n. 6858 del 20/07/2016 che devono pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 15 ottobre 2016 ”.*

Essendo il 15 ottobre 2016 un sabato, è confermata come scadenza? O la medesima deve essere intesa per venerdì 14 ottobre o lunedì 17 ottobre?

R) trattandosi di modalità di presentazione telematica delle domande, Le confermo che la scadenza è quella del 15 Ottobre p.v. entro e non oltre le ore 13.00.

D) *Per rispondere a quanto richiesto nel box n. 08.2 del Formulario, “Settore economico a cui si riferisce il progetto”, si deve fare riferimento a delle particolari griglie, come ad esempio sono presenti nell’altro bando, quello relativo alla formazione strategica (cinque bandi per cinque filiere), che non ho però trovato tra i documenti scaricabili dal sito della Regione Toscana, o ad altro (ad es. il settore indicato nella scheda regionale della figura professionale, trattandosi, nel nostro caso, di un percorso finalizzato al rilascio di Qualifica professionale).*

R) Il settore economico a cui fa riferimento la sez. del formulario è quello indicato nella scheda regionale della figura professionale.

D) *Del partenariato possono far parte solo Agenzie formative oppure anche le aziende che si impegnano ad assumere i corsisti in uscita dal percorso formativo eventualmente realizzato con fondi regionali?*

Del partenariato possono far parte solo le agenzie formative oppure anche le organizzazioni Sindacali etc che partecipano alla fase di analisi dei fabbisogni formativi?

R) Il partenariato deve esser composto da soggetti che siano in regola con la normativa in materia di accreditamento di cui alla DGR 968/07 e ss.mm.ii. secondo le disposizioni di cui alla DGR 635/15 che approva le Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE2014-2020. Di conseguenza:

1) non possono far parte del partenariato formale le aziende, che intervengono nel progetto in qualità di soggetti sostenitori attraverso la disponibilità allo stage o attraverso la disponibilità all'assunzione; (le aziende intervengono nel partenariato solo in caso di progetti di formazione continua).

2) possono far parte del partenariato formale le organizzazioni sindacali che siano in regola con la normativa in materia di accreditamento come sopra descritto; nel caso non lo fossero, possono eventualmente intervenire nel progetto in qualità di soggetti sostenitori.

D)*Esiste ai sensi del bando un modulo prestampato da allegare al formulario per raccogliere le adesioni dei sostenitori oppure può essere fatto in carta libera da parte degli stessi sostenitori?*

R) no non esiste un modulo prestampato; può essere fatto in carta libera o in alternativa prendere come modello quello della disponibilità all'assunzione e apportare le dovute variazioni (così come per la disponibilità allo stage).

D) *Le aziende che si rendono disponibili a effettuare le assunzioni in fase di candidatura devono essere mantenute a conclusione dell'intervento per le assunzioni o se non più interessate/disponibili possono essere sostituite?*

E nel caso in cui possano essere sostituite gli allievi del corso, affinché all'agenzia formativa venga riconosciuto il 10% sulla base degli esiti occupazionali, devono trovare impiego presso aziende aventi sede in uno dei Comuni dell'area di riferimento del progetto indicati nell'Allegato B, oppure è sufficiente che abbiano la sede in un qualsiasi Comune della Regione Toscana?

R) Il bando ha come obiettivo primario l'esito occupazionale ed è su questo che verrà riconosciuto il 10% del finanziamento; resta inteso che l'inserimento occupazionale degli allievi dovrà avvenire presso le aziende che hanno fatto parte del progetto (esprimendo così il fabbisogno specifico lavorativo di quell'area territoriale su cui ricade la formazione) o attraverso forme di autoimprenditorialità.

D) *Prevedendo tra gli "sbocchi occupazionali" anche le "forme di autoimprenditorialità", possono essere valutate positivamente anche dichiarazioni di interesse alla figura se formalmente da enti/strutture/aziende disponibili a collaborare con "neoimprenditori" (o neo liberi professionisti), ed eventualmente se tali soggetti "futuri possibili datori di lavoro" possono essere anche individuati in territori diversi da quello della sede di svolgimento del corso, o se almeno possono ospitarne lo stage?*

R) le dichiarazioni di interesse di aziende disposte a collaborazioni con "neoimprenditori" non verranno considerate ai fini dell'attribuzione del punteggio di priorità, che si riferisce esclusivamente ad assunzioni (art. 9 p.4). Una valutazione positiva tuttavia potrà essere assegnata all'intera idea progettuale poichè rispondente alle finalità dell'avviso secondo i criteri indicati nello stesso.

Fermo restando quanto sopra detto, non ci sono particolari vincoli oggettivi sulle aziende disposte ad assumere; va da sè, tuttavia che se il progetto è calato su un'area territoriale che ha espresso uno specifico fabbisogno lavorativo su un particolare comparto economico (attraverso le dichiarazioni delle aziende all'assunzione), è evidente che è quel territorio ad avere bisogno di lavoratori specializzati/competenti in quel comparto individuato. Il progetto deve essere coerente con gli obiettivi del bando, ossia creare occupazione in uno specifico territorio. Mentre le aziende ospitanti i discenti in stage possono essere ovunque (ovviamente accessibilità permettendo agli allievi).

D) *è elemento obbligatorio l'inserimento della dichiarazione di disponibilità all'assunzione da parte di aziende con contratti di lavoro a tempo indeterminato, determinato di almeno 6 mesi, apprendistato sottoscritte dai legali rappresentanti oppure è un elemento che permette, in caso di presenza, l'ottenimento di un punteggio maggiore?*

R) no, come tutti gli elementi qualificanti del progetto indicati all'art. 2 dell'avviso, non è obbligatorio ma sarà oggetto di valutazione dell'intera idea progettuale, oltre ad essere un elemento oggettivo per l'attribuzione del punteggio di priorità così come delineato all'art. 9 p. 4 dell'avviso.

D) Un organismo formativo (o comunque un'associazione temporanea) può presentare un progetto unitario (su un solo specifico territorio) che preveda la formazione di 4 diverse figure professionali inerente allo stesso ambito di attività?

R) No, il progetto deve essere unico e fare riferimento ad un'unica figura professionale; eventualmente se si ritiene necessario possono essere inserite delle UC aggiuntive;

D) Uno stesso organismo formativo (o comunque un'associazione temporanea) può presentare due progetti distinti, facenti riferimento alla stessa area geografica ma a settori di attività completamente a se stanti?

R) Sì, è possibile presentare due progetti nella stessa area geografica ma inerenti figure professionali diverse;

D) Le imprese che danno disponibilità allo stage (previsto da formulario) possono essere diverse da quelle che danno disponibilità all'assunzione o devono coincidere?

R) Le aziende disponibili per lo stage possono essere diverse da quelle che dichiarano la propria disponibilità all'assunzione;

D) Le aziende che danno disponibilità allo stage/assunzione devono far parte dell'associazione temporanea che presenta il progetto o possono essere soggetti terzi coinvolti nel progetto che viene presentato da un consorzio di agenzie formative?

R) Le aziende non possono entrare in ATI in quanto non trattasi di progetti di formazione continua; esse figurano nel progetto come soggetti terzi al di fuori del partenariato formale;

D) Un progetto che preveda la formazione professionale di soggetti attualmente occupati ma destinati alla cassa integrazione senza l'acquisizione della specifica qualifica proposta dal progetto può essere considerato comunque premiante a livello di valutazione?

R) Secondo quanto disposto all'art. 2.1 del bando i soggetti destinatari delle azioni formative devono essere disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti a uno dei Centri per l'Impiego della Regione Toscana ai sensi della normativa vigente.

D) A quali conseguenze potrebbe andare incontro l'azienda che non è stata in grado, entro 180 giorni dal termine del progetto, di assumere l'allievo formato?

R) L'azienda non incorre in nessun tipo di penalità; l'unica penalizzazione viene assegnata all'Agenzia Formativa con il non riconoscimento del saldo finale, secondo quanto disposto all'art. 4 del bando pubblico.

D) Se una o più aziende hanno firmato la dichiarazione di disponibilità ma non adempiono all'impegno sottoscritto, qualora gli allievi formati trovassero occupazione in altre aziende, tali assunzioni verranno riconosciute ai fini degli esiti occupazionali?

R) Il bando ha come obiettivo primario l'esito occupazionale ed è su questo che verrà riconosciuto il 10% del finanziamento; resta inteso che l'inserimento occupazionale degli allievi dovrebbe

preferibilmente avvenire presso le aziende che hanno fatto parte del progetto (esprimendo così il fabbisogno specifico lavorativo di quell'area territoriale su cui ricade la formazione).

D) *Nel caso in cui, la non assunzione da parte di un'azienda, sia sostituita con forme di autoimprenditorialità, verrà riconosciuto al soggetto attuatore, il 10% pro quota del finanziamento pubblico?*

R) Sì, qualora le aziende, che avevano dato la disponibilità all'assunzione al momento della presentazione del progetto non fossero più disponibili all'assunzione entro 6 mesi dalla fine del percorso formativo, sarà possibile il riconoscimento del 10% in caso di forme di autoimprenditorialità.

D) *Le figure professionali, i certificati delle competenze o i due profili professionali devono già essere presenti nel catalogo formativo dell'agenzia proponente (e nel caso di ATI/ATS di tutti i soggetti), quindi già presentati e approvati dalla Regione Toscana, oppure il riconoscimento può essere fatto in un secondo momento?*

R) I progetti devono fare riferimento alle figure professionali elencate nel Repertorio delle Figure Professionali della Regione Toscana e ai due profili professionali, citati nel bando, che sono presenti nel Repertorio dei Profili Professionali della Regione Toscana. Pertanto per la presentazione dei progetti formativi non occorre che siano presenti nel catalogo del/dei soggetto/i proponente/i nè che se ne chieda il riconoscimento da parte della Regione.

D) *E' possibile chiedere il finanziamento di progetti che prevedono la realizzazione di percorsi di qualifica professionale per Acconciatore (Addetto) e Estetista (Addetto), entrambe figure presenti nel repertorio Regionale dei profili professionali della Regione Toscana, ma correlate alle figure Nazionali di Operatore del benessere – Acconciatore (addetto) e Operatore del benessere – Estetica (addetto)?*

R) Secondo quanto disposto dall'art. 2 possono essere presentati solo ed esclusivamente progetti che siano:

a) percorsi professionalizzanti riferiti al Repertorio regionale delle figure professionali di cui alla DGR 32/09 e s.m.i. e appartenenti ad una delle seguenti tipologie:

- corsi finalizzati al rilascio di Qualifica professionale;
- percorsi finalizzati alla Certificazione delle Competenze aventi ad oggetto una o più Aree di attività (AdA);

b) percorsi di formazione obbligatoria riferiti al Repertorio regionale dei profili professionali di cui alla DGR 532/09 e s.m.i. appartenenti ad una delle seguenti tipologie, coerentemente con quanto previsto dalla DGR 449/2015 (All. A par. "L'offerta di formazione territoriale", punto 4):

- formazione obbligatoria per responsabile tecnico dell'attività di panificazione
- formazione obbligatoria per responsabile tecnico di tintolavanderia.

Pertanto i profili professionali per Acconciatore (Addetto) e per Estetista (Addetto) non rientrano nelle tipologie sopracitate e quindi non è possibile la presentazione del progetto.

D) *C'è un numero minimo e massimo di corsisti per l'attivazione dei corsi di formazione?*

R) I limiti minimo e massimo sono stabiliti dalla DGR 635/2015 (All.A):

- alla sez. A.7 stabilisce che le attività formative possono essere avviate con un numero di allievi non inferiore a 6 unità;

- alla sez. A.6 stabilisce che deve essere assicurata ai partecipanti una superficie minima per allievo delle aule formative, la disponibilità di attrezzature, laboratori e materiali, stage ecc. adeguati e coerenti con quanto previsto dal progetto.

D) *Nella griglia di valutazione, per il punto “3. Soggetti coinvolti”, in caso di partenariato, nell’attribuzione del punteggio influisce il fatto che il soggetto con maggiore esperienza sia capofila o meno?*

R) No, questa differenziazione non influisce. L'esperienza dei soggetti attuatori viene considerata nel suo complesso.

D) *Rispetto ai parametri di costo, a pag. 5 del bando cosa si intende con “ore di formazione previste”: le ore di aula oppure quelle di aula+stage?*

R) la dicitura è ripresa testualmente dalla DGR 240/2011 (semplificazione della spesa) e DGR 635/2015, dove alla sez. C punto C.1 "Determinazione del costo del progetto" recita: Le “ore di formazione” da considerare per l’individuazione dell’UCS da applicare e per il calcolo del costo sono esclusivamente quelle “in presenza” e “in aula”. Nel computo, pertanto, non rientrano:

- le ore di durata degli esami per i quali sia istituita un'apposita commissione ai sensi dell'art. 66-
decise del D.P.G.R. 8 agosto 2003, n.47/R;
 - le ore di FAD;
 - le ore di stage, anche se obbligatoriamente previste dall’avviso o dalla normativa di riferimento.
-

D) *Un percorso di certificazione delle competenze non ha l'obbligo di prevedere le ore di accompagnamento. E' possibile inserirle, anche se in misura inferiore rispetto a quelle richieste per la qualifica, visto che è comunque elemento di valutazione nella griglia? E se è possibile deve essere compilata come un'attività formativa a parte? E fanno parte del monte ore o devono essere considerate extra? Sono inoltre considerate nel calcolo del finanziamento, mettendole nel computo delle ore da inserire nell'allegato 6?*

R) Secondo quanto indicato dalla 532/09 non c'è per singole ADA destinate al rilascio di Certificato di competenze l'obbligo di prevedere ore di orientamento (come invece è previsto per l'intera figura professionale). Possono comunque essere previste in aggiunta allo standard minimo di ore indicato per le singole ADA ed essendo attività non formativa, è giusto compilare la scheda attività non formativa.

Inoltre la DGR 635/2015 esclude dal computo del preventivo di costo le: ore di esami, di stage e di FAD pertanto, trattandosi di una UC, le ore previste in aggiunta allo standard minimo della figura di riferimento (110, 75 o 60) vanno calcolate nel monte ore.

D) *Ai fini del computo degli impegni all'assunzione vengono considerate anche le lettere rilasciate dalle agenzie per il lavoro, come era previsto nell'avviso di formazione Garanzia Giovani per l'inserimento occupazionale dell'anno scorso?*

R) Giuridicamente le agenzie per il lavoro sono quei soggetti che possono svolgere attività di somministrazione, intermediazione e ricerca del personale senza incorrere nel cd. divieto di interposizione, che, storicamente, costituisce il principio secondo il quale deve necessariamente sussistere una coincidenza fra titolare formale e titolare sostanziale del rapporto di lavoro (secondo tale principio, in sostanza, il datore di lavoro formale deve essere lo stesso soggetto che

beneficia di fatto dell'attività lavorativa del prestatore). Quindi in questo avviso, non verranno considerate le lettere di disponibilità all'assunzione da parte delle APL.

D) In merito al bando in oggetto, è possibile presentare all'interno di un area territoriale 1 solo progetto contenente più edizioni di una stessa figura?

R) Non è possibile presentare due progetti in un'unica istanza. Per lo stesso ambito territoriale potrà essere finanziato un solo progetto per la medesima figura professionale/mix di AdA/percorso di formazione obbligatoria (art. 9 avviso pubblico). Quindi: unico progetto - unico preventivo finanziario relativi alla realizzazione di una figura prof.le (nel caso specifico) che rispetti sia gli standard di figura del sistema competenza (DGR 532/2009 e s.m.i.), sia le caratteristiche indicate dal bando in oggetto.

D) Le ore di orientamento individuale e di gruppo, possono essere considerate all'interno del monte ore di formazione per determinare il budget?

R) Sì, le ore di orientamento individuale e di gruppo, devono essere considerate all'interno del monte ore di formazione. Il budget (come già indicato in precedenza) va calcolato tenendo in considerazione le ore di formazione, al netto delle ore di stage, di FAD e degli esami conclusivi.

D) Nel caso di un progetto composto da 2 ADA + conoscenze/capacità aggiuntive, le ore di accompagnamento rimangono 30 e, se sì, queste vanno a far parte del monte ore complessivo per cui verrà richiesto il finanziamento?

R) Trattandosi di percorsi che prevedono solo ADA (e non figure complete per cui lo standard deve prevedere almeno 30 ore) la presenza di ore di accompagnamento non è obbligatoria. Di conseguenza, se sono previste, sono da considerarsi aggiuntive rispetto al monte ore complessivo delle UC.

FAQ DAL 27 SETTEMBRE IN POI

*D) Dichiarazione di affidabilità giuridico economica
Nella dichiarazione viene richiesto di dichiarare "di non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti finalizzati alla realizzazione anche parziale delle stesse azioni previste nel progetto"
Che cosa si intende esattamente? Nel caso in cui i soggetti attuatori abbiano in passato ricevuto finanziamenti per erogare la formazione per la stessa figura professionale, possono presentare il progetto a valere sul presente Avviso?*

R) La dichiarazione vuole intendere che la realizzazione di quel preciso progetto presentato su questo avviso in oggetto, non usufruisce di altri finanziamenti (ad esempio potrebbe essere già finanziato, anche in parte, perché presentato in altri avvisi scaduti in precedenza). È il classico divieto di cumulo dei finanziamenti pubblici sullo stesso progetto.

D) Dobbiamo inserire nella docenza un soggetto terzo che è nostro fornitore abituale. Cosa dobbiamo allegare al progetto a riprova di questo? E' sufficiente una dichiarazione a firma del nostro legale rappresentante?

R) Se volete delegare un soggetto terzo, ci sono le parti del formulario dedicate da compilare, oltre alla dichiarazione n. 6 presente tra i documenti dell'All. 2 (domanda e dichiarazioni).

D) In una figura professionale di 600 ore, le ore di accompagnamento rientrano nelle 600 o sono da considerarsi aggiuntive in quanto attività non formative?

R) Come stabilito dalla normativa in materia "Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002" DGR 532/2009 e s.m.i. , e precisamente al punto C) "Standard per la progettazione e la realizzazione" - sez. C.1 "Standard di percorso relativi a "filiera" formative specifiche", la tabella degli standard minimi per la qualifica professionale di "tecnico" prevede:

- una durata minima (600 ore) comprensiva delle
- procedure di accompagnamento "DI CUI 30 ore dedicate ad attività di accompagnamento individuale e di gruppo, di analisi competenze in ingresso, accompagnamento in itinere, orientamento al lavoro, delle quali almeno il 25% dedicate ad attività di accompagnamento individuale dei percorsi formativi".

Sono quindi da considerarsi all'interno delle 600 ore.

D) 1) Modulo della sicurezza. Quando non previsto all'interno delle ada, è possibile inserirlo fra le competenze chiave, come interpretazione della raccomandazione europea sulle "competenze sociali e civiche"? o vanno messe come aggiuntive?

2) Modulo di lingua inglese: solitamente siamo soliti inserirlo, nel caso non fosse previsto fra le conoscenze e capacità tecniche, come competenze chiave di lingua straniera. Al link sopra (slide 8) si dice che le competenze linguistiche (generali e tecniche) vanno previste come aggiuntive. Come dobbiamo comportarci?

3) Conoscenze/capacità aggiuntive: è possibile aggiungere conoscenze/capacità aggiuntive non codificate dal repertorio? Per come previsto dal formulario (e trovo coerente) sembrerebbe di sì, visto che si nella sezione B.2.1. si chiede la conoscenza/capacità aggiuntiva fa "riferimento ad ADA/UC DEL RRFP" dando l'opzione SI(e nel caso di indicare da quale ADA viene tratta)/NO. Al par. C.4.2.3., prima colonna si indica l'ada/uc di provenienza della conoscenza/capacità aggiuntiva solo se codificata, lasciando il campo vuoto nel caso sia creata ex novo?

R) 1- la sez C.1 stabilisce gli standard minimi di filiere formative specifiche (qualifiche di vario livello) e cita testualmente: "Il rispetto di tali standard, fatta salva l'autonomia degli organismi formativi di prevedere specifiche ulteriori, costituiscono un prerequisito per il finanziamento"

Le competenze chiave (non oltre il 10% del monte ore complessivo e solo se direttamente attinenti all'esercizio dell'attività professionale cui la figura professionale si riferisce) sono previste nei percorsi di qualifica (appunto) e non se ne parla nella sez. C.3.1.2.b "Progettazione di percorsi finalizzati al rilascio di certificato di competenze".

In questo paragrafo si afferma però che le Conoscenze e Capacità che costituiscono le Unità di Competenze associate alle Aree di Attività prese a riferimento possono essere arricchite ed integrate con ulteriori conoscenze e capacità (di altre ADA presenti nel RRFP).

Un modulo sulla sicurezza può integrare un'ADA se le capacità o conoscenze che si vogliono far apprendere fanno parte di UC codificate nel repertorio.

2- idem come sopra: un'ADA si può integrare aggiungendo conoscenze e capacità di altre ADA .

3- NO, se non codificate non possono essere aggiunte. Per crearne delle nuove bisogna seguire tutta la procedura indicata dalla 532/2009 sez. A.2.2.

D) *In fondo alla dichiarazione n° 6 c'è una postilla in cui viene richiesta documentazione a supporto secondo quanto previsto dalla DGR 635 sez A1 par C.*

In caso di fornitori abituali inseriti nel sistema qualità, non è necessario allegare i 3 preventivi: che tipo di documenti a supporto dobbiamo fornire in questa fase di presentazione progetto nel caso di fornitore abituale?

R) In questo caso ci occorre la parte di documentazione del Vs sistema qualità da cui si possa vedere che quel soggetto è fornitore abituale : il che comporta, per quella fascia finanziaria di affidamento, non la richiesta di 3 preventivi , ma la possibilità di acquisizione diretta.

D) *la dichiarazione sui corsi FAD dobbiamo allegarla sono nel caso in cui sia prevista FAD all'interno del progetto?*

R) Si, e se vengono creati dei nuovi moduli da inserire nella didateca secondo le specifiche tecniche di TRIO.

D) Sia nel formulario che nella “dichiarazione di attività delegata” è richiesto di allegare “documentazione attestante il rispetto delle procedure per l’affidamento a terzi e fasce di affidamento, così come previsto dalla DGRT 635/2015 sez A.1 par. C”, qualora la delega preveda, come nel nostro caso, la corresponsione al soggetto terzo di una quota di budget inferiore ai 5.000€, è comunque necessario produrre qualcosa di specifico? Essendo in questo caso previsto l’affidamento diretto non si potrebbe ritenere sufficiente quanto già dichiarato sia nel formulario che nella Dichiarazione di attività di delega stessa? In caso contrario cosa dovremmo produrre?

R) Per tutto ciò che concerne l'attività di delega deve essere compilata la sez. A2 del formulario e l'all. 6 - Dichiarazione di attività delegata, non è necessario al momento della presentazione del progetto altra documentazione;

D) Nella “dichiarazione di attività delegata” compare la dicitura “Accreditamento (nel caso di attività formativa): Cod.” poiché dalla DGR 635/2015 non risulta il requisito dell’accreditamento come necessario per autorizzare l’attività di delega, è da ritenersi ugualmente vincolate o il campo da noi citato si riferisce solo all’eventualità che il soggetto terzo sia accreditato come agenzia formativa?

R) si il campo deve essere compilato solo nel caso in cui il soggetto terzo sia accreditato come agenzia formativa.

D) L'art. 2.1 richiede che i destinatari delle azioni formative abbiano le seguenti caratteristiche:
- essere disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti a uno dei centri per l'impiego della Regione essere residenti o domiciliati in uno dei comuni della Regione;
-aver compiuto i 18 anni di età

La ns. agenzia formativa vuole presentare un progetto formativo rivolto a 6 utenti per il quale abbiamo l'interesse di un'azienda all'assunzione di 3 partecipanti con contratto di apprendistato. Per poter stipulare questo tipo di contratto di lavoro è necessario che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età e che non abbia esperienza lavorativa pregressa nel settore per il quale viene stipulato il contratto.

Pertanto, vi chiedo se è ammissibile prevedere tra i requisiti di ammissione al corso, oltre a quelli indicati dall'art.2.1 anche i seguenti:

-età inferiore ai 29 anni

- assenza di esperienza professionale nel settore di riferimento del corso

R) Sono ammissibili delle ulteriori specifiche sui partecipanti al corso, qualora non siano in contraddizione con il bando stesso. In questo caso risulta coerente prevedere corsisti che abbiano i requisiti da Voi indicati che sono poi quelli necessari per stipulare un contratto di apprendistato.

D) all'interno del punto B.4.1 risorse umane, l'agenzia formativa comunque inserirà i nomi di tutte le risorse professionali (amministrativi, orientatori, personale tecnico professionale etc.) e allegnerà solo quelli richiesti dal bando?

R) Al progetto anno allegati solo i curricula richiesti dal bando.

D) Nella presentazione del curriculum la persona deve allegare il proprio documento di identità?

R) E' richiesto ma non è obbligatorio allegare il documento di identità.
